REGOLAMENTO (CEE) N. 565/92 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1992

che stabilisce, per il periodo 1° marzo-30 giugno 1992, talune modalità del regime di preferenze generalizzate applicabili nel settore delle carni suine in seguito all'attuazione degli accordi provvisori conclusi con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 3 dicembre 1990, recante per il 1991 riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3588/91 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 è applicabile fino al 31 dicembre 1992 in forza del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 282/92 (3), che proroga al 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che il 16 dicembre 1991 sono stati firmati accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altro; che, in attesa che tali accordi entrino in vigore, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza dal 1° marzo 1992, accordi provvisori conclusi con i suddetti paesi, di seguito denominati « accordi provvisori »;

considerando che le modalità d'applicazione di detti accordi sono state definite dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 518/92 (4), (CEE) n. 519/92 (5) e (CEE) n. 520/92 (6), recanti modalità di applicazione degli accordi conclusi rispettivamente con la Polonia, l'Ungheria, e la Cecoslovacchia, nonché, per quanto riguarda il settore delle carni suine, dal regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (7);

considerando che, ai sensi del precitato regolamento (CEE) n. 3834/90 e in particolare dell'articolo 2, paragrafo 2, il beneficio del regime preferenziale generalizzato doveva essere accordato alla Polonia, alla Cecoslovacchia e all'Ungheria soltanto fino al conferimento di concessioni tariffarie nel quadro dei predetti accordi; che gli accordi in parola prevedono concessioni tariffarie nel settore carni suine ed enunciano, nel protocollo n. VII, l'intenzione di non applicare più a questi paesi il regime delle preferenze generalizzate;

considerando che, in tali circostanze, nel momento in cui diventano applicabili le concessioni tariffarie di cui sopra e in attesa di una soluzione definitiva del problema in sede di Consiglio, è necessario predisporre che le richieste presentate concernenti i prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, in virtù del regolamento (CEE) n. 3745/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio, recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (8), per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 1992, siano prese in considerazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 564/92 e che i quantitativi previsti dal primo di tali regolamenti siano debitamente ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le richieste di titoli d'importazione per i prodotti originari della Polonia, dell'Ungheria e della Cecoslovacchia, inoltrate tra i 1° e il 10 marzo 1992 a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3745/91, si considerano presentate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 564/92 e sono pertanto soggette alle disposizioni di quest'ultimo regolamento.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.
(2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.
(3) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
(6) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(7) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 48.

2. In deroga al disposto dell'articolo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3745/91, i quantitativi da importare nel periodo 1° marzo-30 giugno 1992 sono fissati a 200 t per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0010, a 100 t per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0040, mentre sono annullati per i prodotti contrassegnati dai numeri d'ordine 59.0060, 59.0070 e 59.0080.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione